



Deliberazione n. 7/2021/PRSE  
Comune di Terelle (FR)  
Rendiconti 2014-2018

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO**  
*composta dai magistrati*

Roberto BENEDETTI	Presidente;
Alessandro FORLANI	Consigliere;
Carla SERBASSI	Consigliere;
Ottavio CALEO	Referendario (relatore);
Marinella COLUCCI	Referendario;
Giuseppe LUCARINI	Referendario.

*Nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2021, svolta in modalità "da remoto"  
ha assunto la seguente*

**DELIBERAZIONE**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, con cui è stato approvato il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali con le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le relazioni-questionario pervenute dall'Organo di revisione contabile del Comune di Terelle (FR) sui bilanci di previsione e sui rendiconti per gli esercizi 2014-2018 sulla base delle pertinenti linee-guida approvate dalla Sezione delle autonomie;

VISTA la richiesta istruttoria trasmessa dalla Sezione al Comune di Terelle, prot. Cdc. n. 4774 del 15/09/2020;

VISTE le note (acquisite, rispettivamente, a prot. Cdc. n. 5410 del 13/10/2020 e n. 6250 del 26/11/2020) di richiesta, da parte del Comune, di proroga dei termini per il riscontro istruttorio, assentite dalla Sezione, rispettivamente, con note prot. n. 5462 del 14/10/2020 e n. 6258 del 26/11/2020;

VISTA la risposta pervenuta dall'Amministrazione e annessa documentazione, acquisite a prot. Cdc. del 30/12/2020, n. 6900;

VISTA l'ordinanza n. 2 del 18 gennaio 2021 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio, da svolgersi in modalità "da remoto";

VISTO l'art. 1 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35), come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 30 luglio 2020, n. 83 (convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124), dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, del d.l. 14 gennaio 2021, n. 2, con cui lo stato di emergenza epidemiologica COVID-19 è prorogato fino al 30 aprile 2021;

RITENUTA la legittimità delle Adunanze "da remoto" ex art. 85, comma 3, lett. e) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020), come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con la legge 25 giugno 2020 n. 70 e, da ultimo, dall'art. 26 *ter* del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 (conv. dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo finanziario sugli enti locali di competenza della Sezione avendo garantito il contraddittorio in forma cartolare con l'Amministrazione interessata e la collegialità della decisione;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 84, comma 6 dello stesso d.l. n. 18/2020 secondo cui *“Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge”* nonché l'art. 85, comma 1 dello stesso decreto in forza del quale *“le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti”*;

VISTO il decreto n. 139 del 3 aprile 2020 del Presidente della Corte dei conti recante *“Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020”*;

VISTO il decreto n. 153 del 18 maggio 2020 del Presidente della Corte dei conti recante *“Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle Camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”*;

VISTO il decreto n. 287 del 27 ottobre 2020 del Presidente della Corte dei conti recante *“Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero”*;

UDITO il Magistrato relatore, dott. Ottavio Caleo;

#### **PREMESSO CHE**

a seguito dell'esame dei questionari per gli esercizi dal 2014 al 2018, è stata svolta un'attività istruttoria (prot. Cdc. n. 4774 del 15/09/2020), per acquisire informazioni e chiarimenti in merito a diverse criticità rilevate d'ufficio, come di seguito meglio chiarito, su cui l'Ente ha fornito riscontro con nota e annessa documentazione, acquisite a prot. Cdc. del 30 dicembre 2020, n. 6900.

Ciò posto, il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Terelle (FR) all'esame del Collegio.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

La presente deliberazione riferisce gli esiti delle verifiche, svolte ai sensi dell'art. 148-*bis* del TUEL, sulla gestione contabile-finanziaria degli esercizi 2014-2018 del Comune di Terelle (FR).

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148 *bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 *bis*, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle autonomie di questa Corte (cfr., da ultimo, delibere n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), la verifica è stata svolta su una pluralità di esercizi contabili, in modo da evidenziare fenomeni significativi e potenzialmente in grado di incidere sugli equilibri di bilancio.

Particolare attenzione è stata posta agli aspetti della gestione finanziaria connessi all'armonizzazione contabile la quale, sebbene ormai avviata da alcuni anni, fa registrare ancora molteplici problematiche applicative.

Il controllo ha preso le mosse dall'esame delle relazioni-questionario inviate dal revisore dei conti di cui alla sopra richiamata legge n. 266/2005 nonché delle relazioni redatte dallo stesso organo di controllo *ex art.* 239, comma 1, lett. b), n. 2 d.lgs. n.

267/2000 sui bilanci di previsione e sui rendiconti di gestione del Comune; l'analisi è stata, inoltre, estesa alla delibera di approvazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 e ai relativi allegati.

In una prospettiva di necessaria attualizzazione dell'analisi della situazione finanziaria dell'Ente, coerente con la recente giurisprudenza di questa Corte, si è tenuto conto, in sede istruttoria, anche dei dati presenti nella relazione dell'Organo di revisione, resa ai sensi del citato art. 239 TUEL, sul rendiconto di gestione 2019.

Ai fini della verifica sono stati utilizzati anche dati desunti dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), dal sistema Con.Te e dalle banche dati disponibili, quali quella dei certificati al bilancio di previsione e al rendiconto del Ministero dell'Interno - Finanza locale e la banca dati della Camera di Commercio - Telemaco per gli organismi partecipati.

In questa prospettiva, la metodologia di controllo utilizzata ha dato piena attuazione alle Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2019-2021 fissate nella delibera n. 19/SEZAUT/2019 secondo cui *"finalità precipua del questionario rimane quella di acquisire informazioni mirate su temi centrali per la stabilità finanziaria degli enti territoriali e sulla corretta tenuta della contabilità armonizzata, nei limiti delle strette necessità informative non soddisfatte direttamente dalla BDAP"*.

A conclusione dell'attività istruttoria, svolta in contraddittorio con l'Ente attraverso le note istruttorie richiamate in premessa, il Magistrato incaricato ha deferito la questione al Collegio in ragione di criticità finanziarie e irregolarità contabili riferibili ai seguenti aspetti:

- a) Andamento delle riscossioni e recupero evasione tributaria
- b) Gestione dei residui attivi
- c) Risultato di amministrazione - Fondo crediti dubbia esigibilità
- d) Risultato di amministrazione - altri accantonamenti e vincoli
- e) Cassa vincolata
- f) Residui passivi e tempestività dei pagamenti

Ciò detto, il Collegio formula le seguenti considerazioni sugli specifici rilievi del Magistrato istruttore, richiamando il Comune e l'Organo di revisione, alla luce delle

incongruenze riscontrate, alla scrupolosa verifica di perfetta corrispondenza tra i dati contenuti nei documenti contabili ufficiali approvati dall'Ente, quelli trasmessi in BDAP e quelli riportati nei questionari trasmessi alla Sezione, provvedendo tempestivamente alle necessarie rettifiche in caso di discordanze.

### 1) Andamento delle riscossioni e recupero evasione tributaria

Già nella deliberazione n. 4/2016/PRSE la Sezione, nel pronunciarsi sui rendiconti per gli anni 2011-2012-2013 del Comune, aveva rilevato una serie di criticità sul lato della gestione dei residui, evidenziando lo sfioramento del parametro di deficitarietà n. 2 di cui al D.M. 18 febbraio 2013, legato all'elevata formazione di nuovi residui attivi nella gestione di competenza e al mancato accertamento e riscossione di entrate da recupero evasione tributaria, riscontrando, altresì, l'assenza di attività a tale titolo sia in conto competenza che in conto residui.

L'istruttoria svolta ha evidenziato, anzitutto, un peggioramento della capacità dell'Ente di realizzare le proprie entrate, alla base di conseguenti tensioni sul versante della liquidità.

Nell'anno 2018, sul piano dei parametri di deficitarietà strutturale, risultano sfiorati l'indicatore 2.8 (*Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente*) minore del 22% e quello concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%, attestando un quadro di criticità nella gestione delle entrate.

Dalla lettura comparata dei dati per gli anni 2017 e 2018 si evince come la riscossione delle entrate in parte corrente sia peggiorata in termini assoluti e percentuali, comportando la necessità del ricorso all'anticipazione di tesoreria, non rimborsata al 31/12/2018 per € 10.088,06, con conseguente positività anche dell'indicatore 3.2 (*Anticipazioni chiuse solo contabilmente*) maggiore di 0:

**Tabella 1 (importi in €)**

2017					
ENTRATA	1 ACCERTAMENTI	2 INCASSI	3 RESIDUI	4 %2/1	5 %3/1
TITOLO 1 (EX I)	277.294,99	250.451,93	26.843,06	90,32%	9,68%
TITOLO 2 (EX II)	57.221,00	6.220,17	51.000,83	10,87%	89,13%
TITOLO 3 (EX III)	46.210,53	19.825,51	26.385,02	42,90%	57,10%
<u>TOTALE</u>	380.726,52	276.497,61	104.228,91	72,62%	27,38%

**Tabella 1.1 (importi in €)**

<b>2017</b>			
<i>ENTRATA</i>	<i>TITOLO 1</i>	<i>TITOLO 3</i>	<i>TOTALE</i>
Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1	71.427,98	29.032,77	100.460,75
Residui riscossi	30.445,81	3.703,78	34.149,59
Residui stralciati o cancellati	-	-	-
Maggiori residui attivi	-	-	-
Saldo residui stralciati e maggiori	- 6.789,03	-	- 6.789,03
Residui da riscuotere alla data del 31/12	34.193,14	25.328,99	59.522,13
<i>Perc.residui riscossi su res.iniz.</i>	42,62%	12,76%	33,99%

**Tabella 1.2 (importi in €)**

<b>2017</b>					
<i>ENTRATA</i>	<i>1 RESIDUI INIZ.</i>	<i>2 INCASSI</i>	<i>3 MAGG. O MINORI RES.</i>	<i>4 RESIDUI FINALI</i>	<i>5 %2/1</i>
TITOLO 1 (EX I)	71.427,98	30.445,81	- 6.789,03	34.193,14	42,62%
TITOLO 2 (EX II)	125.025,02	32.162,35	-	92.862,67	25,72%
TITOLO 3 (EX III)	29.032,77	3.703,78	-	25.328,99	12,76%
<u>TOTALE</u>	225.485,77	66.311,94	- 6.789,03	152.384,80	29,41%

**Tabella 2 (importi in €)**

<b>2018</b>					
<i>ENTRATA</i>	<i>1 ACCERTAMENTI</i>	<i>2 INCASSI</i>	<i>3 RESIDUI</i>	<i>4 %2/1</i>	<i>5 %3/1</i>
TITOLO 1 (EX I)	279.664,00	246.946,41	32.717,59	88,30%	11,70%
TITOLO 2 (EX II)	41.063,89	13.063,89	28.000,00	31,81%	68,19%
TITOLO 3 (EX III)	60.665,67	3.204,55	57.461,12	5,28%	94,72%
<u>TOTALE</u>	381.393,56	263.214,85	118.178,71	69,01%	30,99%

**Tabella 2.1 (importi in €)**

<b>2018</b>			
<i>ENTRATA</i>	<i>TITOLO 1</i>	<i>TITOLO 3</i>	<i>TOTALE</i>
Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1	61.036,20	51.714,01	112.750,21
Residui riscossi	8.486,58	22.352,00	30.838,58
Residui stralciati o cancellati	-	-	-
Maggiori residui attivi	-	-	-
Saldo residui stralciati e maggiori	- 6.457,10	-	- 6.457,10
Residui da riscuotere alla data del 31/12	46.092,52	29.362,01	75.454,53
<i>Perc.residui riscossi su res.iniz.</i>	13,90%	43,22%	27,35%

**Tabella 2.2 (importi in €)**

<b>2018</b>					
<i>ENTRATA</i>	<i>1 RESIDUI INIZ.</i>	<i>2 INCASSI</i>	<i>3 MAGG. O MINORI RES.</i>	<i>4 RESIDUI FINALI</i>	<i>5 %2/1</i>
TITOLO 1 (EX I)	61.036,20	8.486,58	- 6.457,10	46.092,52	13,90%
TITOLO 2 (EX II)	143.863,50	25.309,04	-	118.554,46	17,59%
TITOLO 3 (EX III)	51.714,01	22.352,00	-	29.362,01	43,22%
<u>TOTALE</u>	256.613,71	56.147,62	- 6.457,10	194.008,99	21,88%



Sul piano del recupero dell'evasione fiscale il questionario sul rendiconto 2018 rileva riscossioni per € 4.000,00 a fronte di accertamenti di entrata di € 7.500,00: nella risposta istruttoria resa dall'Ente è stato comunicato laconicamente che sono in corso di valutazione le azioni più idonee per il recupero dell'evasione fiscale per il 2018 e per il 2019.

Per tutto quanto precede, in linea con quanto già osservato nella succitata deliberazione n. 4/2016/PRSE, si richiama l'Ente ad attuare una gestione finanziaria diretta a garantire in termini strutturali sia l'equilibrio della gestione di competenza che l'equilibrio della parte corrente del bilancio, assicurando il finanziamento della spesa corrente con le risorse ordinarie rivenienti dai primi tre titoli delle entrate e limitando il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tale criticità persiste anche nell'esercizio 2019 al termine del quale si registra (fonte relazione Organo di revisione al rendiconto 2019, p. 7) un importo non restituito di anticipazione di cassa di euro 5.740,91.

La Sezione segnala, pertanto, l'importanza di migliorare il grado di riscossione delle entrate correnti, richiamando l'Ente a prestare particolare attenzione all'attività di accertamento e riscossione dei tributi, con la raccomandazione di porre in essere, prima dell'attivazione della riscossione coattiva, tutte le pratiche necessarie all'individuazione dei soggetti debitori ed al recupero di quanto dovuto, dando luogo, nell'immediato, a tutte le attività di vigilanza e di monitoraggio a tutela delle proprie ragioni creditorie.

Ai suddetti fini appare, altresì, necessario che il Comune prosegua nell'implementazione delle misure intraprese al fine dell'effettivo incameramento delle entrate da recupero dell'evasione tributaria, attraverso una costante verifica dell'efficienza delle modalità organizzative prescelte per la riscossione delle entrate proprie, con particolare riguardo alla riscossione in conto residui: sempre in questa prospettiva si richiamano all'attenzione del Comune le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio per il 2020 (art. 1, commi da 784 a 815, l. 27 dicembre 2019, n.160, da ultimo modificati dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) con riferimento all'introduzione dell'accertamento esecutivo e delle conseguenti modifiche operative in tema di riscossione coattiva.

Sempre al fine di assicurare l'effettivo recupero di quanto dovuto, si raccomanda, inoltre, di non attendere il momento immediatamente precedente al decorso della prescrizione o della decadenza per l'esercizio delle azioni finalizzate al recupero dei crediti tributari, ponendo in essere con tempestività le necessarie misure sollecitatorie. Per tutto quanto precede, si ravvisa la necessità di acquisire dall'Organo di revisione, entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto 2020, apposita relazione sull'andamento delle riscossioni delle entrate proprie e sulle misure organizzative concretamente predisposte ai fini del recupero dell'evasione fiscale.

## **2. Gestione dei residui attivi**

L'esame dell'elenco dei residui attivi conservati al 31/12/2018 ha consentito di accertare il mantenimento di poste creditorie di rilevante entità al titolo 2 riferibili a esercizi risalenti, con particolare riguardo a trasferimenti correnti e contributi regionali per investimenti e spesa sociale, la cui riscossione risulta problematica.

In sede istruttoria l'Ente, a fronte del rilievo della Sezione, ha comunicato che i residui attivi in parola *“risultano iscritti in quanto trattasi di stima di incassi a fronte di auspicata contribuzione, in particolare il residuo attivo di euro 51.000,00 di cui al capitolo di entrata 250 è correlato alla previsione di entrata da Regione Lazio per il finanziamento della spesa per stabilizzazione LSU. Ad oggi si rileva però come gran parte di detti residui facciano riferimento a fattispecie per le quali l'Ente non è in grado di poter vantare reale ragione di credito”*.

Sempre in argomento, all'interno dei residui attivi in conto capitale, sono state rilevate numerose poste relative a entrate risalenti ad annualità antecedenti il 2016, per le quali non si rinviene una correlazione contabile con le poste di spesa, non risultando residui passivi in conto capitale con anzianità antecedente il 2016.

L'assenza di correlazione non è compensata nemmeno da poste nell'avanzo vincolato o per investimenti alla data del 31 dicembre 2018.

L'ammontare complessivo dei residui attivi in parte c/capitale al 31/12/2018 è calcolato in € (306.762,31 a residui+ 0,00 a competenza) = € 306.762,31; i residui passivi in c/capitale alla fine del 2018 erano pari a € (266.975,72 a residui+ 0,00 a competenza) = € 266.975,72, oltre a un FPV di € 187.911,32.

In proposito, in sede istruttoria, è stato rappresentato che *“I residui attivi al 31/12/2018... risultano in essere a fronte di correlati contributi in c/capitale che devono pervenire all'Ente”* e

che “Il Servizio Tecnico dell’Ente è stato interessato ad effettuare le opportune verifiche” stante la necessità di “riconciliare le movimentazioni finanziarie in uscita (pagamenti) con quanto rendicontato/da rendicontarsi all’Ente erogante la relativa contribuzione (principalmente Regione Lazio)”.

Inoltre, solo a seguito del rilievo istruttorio della Sezione, l’Ente ha comunicato di aver provveduto alla cancellazione di una posta, rilevatasi inesigibile, afferente la gestione dei servizi in conto terzi.

Per tutto quanto precede, la Sezione, con riserva di ogni ulteriore valutazione in occasione delle prossime verifiche contabili, richiede all’Ente di procedere, in sede di riaccertamento ordinario, ad un attento monitoraggio e ricognizione dei residui attivi e passivi in conformità ai canoni di prudenza e veridicità e tramite una puntuale aderenza ai principi contabili di cui al punto 9 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, approfondendo le ragioni di effettiva conservabilità, nel conto del bilancio, dei crediti maggiormente risalenti, anche alla luce dell’elevata incidenza dei residui attivi sul risultato di amministrazione.

Si richiama, in proposito, quanto ancora recentemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. delibera Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 94/2020/PRSP) circa l’importanza del riaccertamento dei residui ai fini di una corretta quantificazione del risultato di amministrazione, osservando come “la presenza di residui attivi inesigibili/insussistenti rende, evidentemente, inattendibile il risultato di amministrazione accertato con l’approvazione del rendiconto”: di qui la centralità dell’attività di riaccertamento dei residui di cui all’art. 228, comma 3, TUEL, “caratterizzato da una azione propulsiva e di coordinamento da parte del responsabile del servizio finanziario e coinvolge tutti i dirigenti/responsabili di servizio i quali sono tenuti ad attestare, chiaramente, le ragioni del mantenimento in bilancio di tali poste e, quindi, a motivarne espressamente il mancato stralcio”.

Si raccomanda, inoltre, di proseguire sul piano dell’implementazione delle azioni, per gli aspetti di competenza, per accelerare l’iter delle procedure di ottenimento del rimborso delle somme dovute da altri Enti, una volta verificatane l’effettiva esigibilità, su cui si ravvisa parimenti la necessità di acquisire apposita relazione da parte dell’Organo di revisione dell’Ente, entro trenta giorni dall’approvazione del

rendiconto 2020, unitamente ad una complessiva valutazione sulle attività di riaccertamento ordinario dei residui effettuate dal Comune ai fini dell'approvazione del prossimo rendiconto di gestione.

### 3. Risultato di amministrazione - Fondo crediti dubbia esigibilità

La tabella seguente illustra l'evoluzione del risultato di amministrazione nelle sue diverse componenti, con dati aggiornati al 2019:

**Tabella 3 (importi in €)**

ANNI	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fondo cassa al 1° gennaio	91.520,75	273.098,39	22.867,30	57.345,99	38.397,50	-
Riscossioni	1.047.855,80	569.740,22	712.950,24	804.162,93	569.975,56	594.536,35
Pagamenti	866.278,16	819.971,31	678.471,55	823.111,42	608.373,06	594.536,35
Saldo di cassa al 31 dicembre	273.098,39	22.867,30	57.345,99	38.397,50	-	-
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-	-	-	-	-	-
Fondo di cassa al 31 dicembre	<b>273.098,39</b>	<b>22.867,30</b>	<b>57.345,99</b>	<b>38.397,50</b>	-	-
Residui attivi	1.454.064,74	638.385,64	825.123,22	581.637,05	624.062,70	1.011.840,53
Residui passivi	1.725.836,12	235.405,80	642.737,00	493.255,96	422.677,53	998.061,50
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0	11.250,00	11.250,00	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0	403.598,84	215.939,70	112.748,33	187.911,32	-
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>	<b>1.327,01</b>	<b>10.998,30</b>	<b>12.542,51</b>	<b>14.030,26</b>	<b>13.473,85</b>	<b>13.779,03</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>						
Parte accantonata						
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	0,00	10.998,30	10.998,30	2.495,42	7.239,51	12.347,71
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	-	-	-	-	-	-
Fondo perdite società partecipate	-	-	-	-	-	-
Fondo contenzioso	-	-	-	-	-	-
Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-
<b>Totale parte accantonata</b>	-	<b>10.998,30</b>	<b>10.998,30</b>	<b>2.495,42</b>	<b>7.239,51</b>	<b>12.347,71</b>
Parte vincolata	-	-	-	-	-	-
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-	-	-	-	-	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	-	-	-	-	-	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-	-	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	-	-	-	-
Altri vincoli	-	-	-	10.047,09	-	-
<b>Totale parte vincolata</b>	-	-	-	<b>10.047,09</b>	-	-
Parte destinata agli investimenti	-	-	-	-	-	-
<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>1.327,01</b>	-	<b>1.544,21</b>	<b>1.487,75</b>	<b>6.234,34</b>	<b>1.431,32</b>

Nella deliberazione n. 4/2016/PRSE veniva osservato come l'intera rappresentazione del risultato di amministrazione effettuata dall'Ente non rispettasse l'articolazione dell'avanzo di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati imposta dall'art.187 del TUEL.

Nel corso della presente istruttoria sono state rilevate analoghe criticità sul piano della corretta composizione del risultato di amministrazione.

Anzitutto è stata rilevata l'apparente incongruità degli accantonamenti effettuati nel risultato di amministrazione a titolo di Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE).

In particolare i residui da riscuotere sui titoli 1 e 3 ammontavano, alla fine del 2018, a € (75.454,53 a residui+ 90.178,71 a competenza) = € 165.633,24: pertanto il FCDE, pari all'importo di € 7.239,51, era tale da dare copertura solo al 4,37% dei residui attivi da riscuotere.

Nelle relazioni e nei questionari rimessi dall'Organo di revisione negli anni si sottolinea come il rischio della mancata riscossione dei residui attivi del titolo 3 non sia affatto calcolato, nonostante nella relazione resa per il 2018 venga segnalato l'avvenuto conferimento di un incarico a un legale per l'ingiunzione di pagamento dei canoni di locazione arretrati non introitati.

In proposito l'Ente, nella citata risposta istruttoria del 30 dicembre 2020, ha rappresentato che *“il calcolo del FCDE 2017 e 2018 è da ritenersi, di fatto, non congruo e la sua determinazione sottostimata è stata effettuata per poter iscrivere in bilancio previsioni di spesa correlate all'espletamento dei servizi essenziali da parte dell'Ente altrimenti non erogabili”*.

Non si ravvisano, inoltre, segnali di inversione di tendenza dall'analisi del rendiconto di gestione 2019 in cui il FCDE accantonato, determinato con metodo ordinario, ammonta a euro 12.347,71, tale da dare copertura solo al 6,91% dei residui attivi da riscuotere al titolo 1 e 3: l'esigua svalutazione dei crediti afferenti le entrate proprie appare in continuità con gli esercizi precedenti, come evidente dalla tabella che segue.

**Tabella 4 (importi in €)**

Importi in €	RESIDUI FINALI TITOLI 1,3			4 FCDE	5=% 4/3
	1 DA COMPETENZA	2 DA RESIDUI	3 TOTALE (1+2)		
2016	68.412,32	32.048,43	100.460,75	10.998,30	10,95%
2017	53.228,08	59.522,13	112.750,21	2.495,42	2,21%
2018	90.178,71	75.454,53	165.633,24	7.239,51	4,37%
2019	61.562,82	117.181,54	178.744,36	12.347,71	6,91%

Ciò posto, pur prendendo atto delle criticità esposte dall'Ente sul piano della carenza di risorse e della rigidità di bilancio, si richiama l'Amministrazione comunale, anche alla luce delle criticità descritte sull'andamento delle riscossioni in conto residui, ad attenersi scrupolosamente all'applicazione dei principi contabili nella determinazione del FCDE da stanziare nel bilancio di previsione e da accantonare in sede di rendiconto al fine di evitare che spese certe siano finanziate da risorse di dubbia esigibilità, minando gli equilibri di bilancio; si rimarca, inoltre, la necessità di effettuare una prudente svalutazione delle risorse afferenti il titolo 1 e 3 delle entrate, tenendo conto di quanto stabilisce lo stesso principio contabile di cui all'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 per cui *"fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione"*.

La Sezione procederà a verificare la quantificazione e l'accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sui principali documenti contabili dell'Ente.

Si chiede, pertanto, all'Organo di revisione, entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto 2020, di relazionare alla Sezione sulle iniziative assunte dall'Ente al fine di adeguare l'importo del FCDE ai principi contabili.

#### **4. Risultato di amministrazione - altri accantonamenti e vincoli**

Dall'esame di relazioni e questionari pervenuti, nel tempo, dal revisore dei conti, si rileva l'assenza di accantonamenti finalizzati a prevenire il rischio di passività potenziali che generano perplessità sulla corretta determinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione, tenuto anche conto di quanto affermato in precedenza in ordine all'apparente incongruità del FCDE: tale situazione persiste anche nel rendiconto 2019, secondo quanto riportato nella relazione dell'Organo di

revisione al rendiconto, in cui si propone di accantonare parte dell'avanzo disponibile per fronteggiare eventuali passività potenziali e il mancato incasso di residui attivi di dubbia esigibilità.

In proposito, in sede istruttoria, l'Ente ha attestato la mancanza di passività potenziali per contenziosi e di debiti fuori bilancio da riconoscere al 31/12/2018 e al 31/12/2019. Al riguardo il Collegio richiama le previsioni di cui al punto 5.2, lett. h) dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 sulla doverosità del fondo rischi per far fronte ad oneri derivanti da sentenza quando, a seguito di contenzioso, il comune abbia una *"significativa probabilità di soccombere"* e quando, a seguito di sentenza non definitiva e non esecutiva, il comune sia condannato al *"pagamento di spese"* e gli orientamenti già espressi in argomento (cfr., *ex multis*, deliberazione n. 80/2020/PRSE) ai fini della valutazione delle passività potenziali.

La Sezione raccomanda, inoltre, all'Ente la necessità di tenere costantemente monitorata l'esigenza di congrui accantonamenti a copertura dei rischi di contenzioso, onde evitare la formazione di oneri aggiuntivi per spese legali e interessi e ponderando, in via prudenziale, i rischi e le incertezze connessi agli andamenti operativi della gestione.

Sotto altro profilo è stato osservato come, nell'anno 2017, non siano stati vincolati nell'avanzo i fondi in esubero per € 6.713,89 della gestione in conto capitale, aspetto ascritto, dall'Ente, nella summenzionata risposta istruttoria del 30/12/2020, *"alla non sufficiente contezza, da parte del Servizio Tecnico dell'Ente, della situazione debito/credito di parte capitale"*.

La Sezione richiama, pertanto, l'Ente alla corretta valorizzazione delle quote da vincolare nel risultato di amministrazione in base ai principi contabili, rammentando l'esigenza di un corretto utilizzo e adeguata contabilizzazione delle entrate vincolate a investimenti.

Avuto riguardo alla mancata alimentazione del FPV di parte corrente al 31/12/2018 e al 31/12/2019 (fonte relazione Organo di revisione) la Sezione invita, altresì, il Comune alla corretta determinazione del FPV per le spese correnti nelle fattispecie previste dai principi contabili (ad esempio, per le spese di personale, per le spese di lite, ecc.) e, qualora ne ricorrano i presupposti, per le spese di investimento, verificando

le reimputazioni suscettibili di dar luogo alla costituzione del medesimo Fondo ed eventuali vincoli da iscrivere nell'avanzo destinato agli investimenti: si raccomanda, in proposito, un'adeguata tracciabilità e comunicazione tra gli uffici, al fine di garantire uno scrupoloso rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui il FPV costituisce uno dei principali istituti applicativi.

Si chiede, infine, all'Ente, in vista della prossima approvazione del rendiconto 2020, di assumere, di seguito alle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, corretta determinazione del FCDE ed evidenziazione delle altre quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, i provvedimenti necessari a ristabilire gli equilibri di bilancio in presenza di un eventuale disavanzo di amministrazione.

Si chiede, pertanto, all'Organo di revisione, entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto 2020, di relazionare alla Sezione anche in ordine alle iniziative assunte dall'Ente con riguardo agli aspetti qui evidenziati, con particolare riferimento alla corretta composizione del risultato di amministrazione 2020.

## **5. Cassa vincolata**

A fronte di una cassa finale determinata alla fine dell'esercizio 2018 in € 0,00 (in peggioramento rispetto al dato di euro 57.345,99 al 31/12/2016 e di 38.397,50 al 31/12/2017), sono stati riscontrati, in base ai dati a disposizione, i seguenti saldi teorici di cassa vincolata: saldo (residui passivi titoli 2,3,7, compreso FPV- residui attivi titoli 4,5,6,9) = € 188.674,94, di cui € 148.124,73 dalla gestione delle grandezze in conto capitale ed € 40.550,21 dalla gestione delle partite di giro, con emersione di conseguenti vincoli da ricostituire.

A fronte della richiesta di chiarimenti avanzata dalla Sezione in sede istruttoria, il Comune ha rappresentato che *"il dato della cassa vincolata pari a zero al 31/12/2018 è da rinvenirsi nel fatto che l'Ente non deteneva fondi vincolati a quella data né aveva istituito propri vincoli di cassa"*, segnalando che anche l'importo della cassa vincolata al 31/12/2019 risulta pari a zero, così come il saldo finale di cassa (fonte relazione Organo di revisione).

La Sezione, in proposito, sottolinea l'importanza in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta



apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione (che, fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari).

L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedurali, nonché, dopo la novella apportata dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (su cui cfr. deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, n. 31/2015/INPR). A tal fine, l'art. 180, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 prescrive, alla lett. d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, *“gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”*. Allo stesso modo, il successivo art. 185, comma 2 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino *“il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”*.

Inoltre, la determinazione della giacenza di cassa vincolata al momento dell'avvio della nuova contabilità armonizzata, disciplinata dal d.lgs. n. 118/2011, è stata oggetto di apposita regolamentazione in un paragrafo (il 10.6) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011), le cui indicazioni (alle quali si fa rinvio) risultano funzionali al corretto avvio, anche sotto il profilo della cassa (oltre che della competenza) del nuovo sistema contabile (oltre che, naturalmente, della riferita attenuazione dei rischi di successiva emersione di carenza di risorse per il finanziamento delle spese a cui le entrate vincolate erano destinate).

Per tutto quanto precede la Sezione richiama il Comune alla corretta determinazione della cassa vincolata attraverso la predisposizione di un sistema di evidenziazione dei vincoli alle entrate, nell'ambito di idonee procedure conformi ai nuovi principi contabili, e alla pronta ricostituzione dei vincoli eventualmente pretermessi nei precedenti esercizi.

## **6. Residui passivi e tempestività dei pagamenti**

Dalla lettura comparata dei dati per gli anni 2017 e 2018 (cfr. tabelle seguenti) emergono difficoltà, da parte dell'Ente, nel pagamento delle spese di parte corrente, circostanza da porre in relazione con quanto già osservato sul ricorso all'anticipazione di cassa nel 2018.

**Tabella 5 (importi in €)**

2017				
	1 IMPEGNI	2 PAGAMENTI	3 RESIDUI	4 %2/1
SPESA				
TITOLO 1 (EX I)	373.582,04	325.164,20	48.417,84	87,04%
TITOLO 4 (EX III)	18.222,85	18.222,85	-	100,00%
FPV	-			
<b>TOTALE</b>	<b>391.804,89</b>	<b>343.387,05</b>	<b>48.417,84</b>	<b>87,64%</b>

**Tabella 5.1 (importi in €)**

2017		
	SPESA	TITOLO 1
		TOTALE
Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1		55.124,16
Residui pagati		20.175,31
Residui stralciati o cancellati		-
Saldo residui stralciati e maggiori		-1.391,26
Residui da pagare alla data del 31/12		33.557,59
<i>Perc.residui pagati su res.iniz.</i>		36,60%

**Tabella 6 (importi in €)**

2018				
	1 IMPEGNI	2 PAGAMENTI	3 RESIDUI	4 %2/1
SPESA				
TITOLO 1 (EX I)	361.372,06	319.288,48	42.083,58	88,35%
TITOLO 4 (EX III)	19.017,20	19.017,20	-	100,00%
FPV	-			
<b>TOTALE</b>	<b>380.389,26</b>	<b>338.305,68</b>	<b>42.083,58</b>	<b>88,94%</b>

**Tabella 6.1 (importi in €)**

2018		
	SPESA	TITOLO 1
		TOTALE
Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1		81.975,43
Residui pagati		19.211,77
Residui stralciati o cancellati		-
Saldo residui stralciati		- 4.896,39
Residui da pagare alla data del 31/12		57.867,27
<i>Perc.residui pagati su res.iniz.</i>		23,44%

Nella risposta istruttoria del 30 dicembre 2020, più volte citata, l'Ente, sulla base di quanto rilevato in sede istruttoria, ha confermato che i residui passivi al 31/12/2018 fanno riferimento a trasferimenti da pagarsi in relazione a servizi svolti in forma associata con altri enti quali quello di segreteria comunale e polizia locale.

In merito si richiama il Comune alle necessarie azioni di accelerazione nell'attività di smaltimento dei propri residui passivi correnti, anche tramite la necessaria definizione delle partite ancora sospese, rammentando, in generale, come una non efficiente gestione dei residui comporta, sul fronte di quelli passivi, il rischio di non ottemperare, nei termini di legge, le proprie obbligazioni, con potenziali ulteriori oneri a carico dell'Ente per eventuali contenziosi con i fornitori.

A tale proposito, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", non sono stati rinvenuti dati: lo stesso Organo di revisione, nelle relazioni rese sui rendiconti 2017, 2018 e 2019, segnala che l'Ente non riesce ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tempestività dei pagamenti per indisponibilità di cassa oltre che per mancanza di un *software* per la gestione automatizzata delle fatture.

Nella risposta istruttoria del 30/12/2020 l'Ente si è riservato di fornire tempestivamente i dati dell'indicatore annuale dei pagamenti per gli anni 2017-2018-2019.

La Sezione, pur tenendo conto delle ridotte dimensioni e delle carenze di risorse dell'Ente, segnala l'esigenza di provvedere all'individuazione delle necessarie soluzioni organizzative ai fini dell'integrale osservanza delle regole in tema di tempestività dei pagamenti, rammentando come la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) sia intervenuta in materia con un complesso sistema di premi e sanzioni per le Pubbliche Amministrazioni, subordinati al rispetto delle regole in tema di tempestività dei pagamenti e alla capacità degli enti di abbattere la misura del proprio debito commerciale pregresso (cfr. art. 1, commi 849-856; 859-867; 105-1017, da ultimo modificati con d.l. 30 aprile 2019, n. 34 - conv., con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58- e dalla legge n. 160/2019).

In proposito si segnala, ad esempio, che la stessa facoltà di riduzione dello stanziamento del FCDE previsto dal comma 1015 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 è espressamente condizionata al rispetto dei parametri ivi indicati (commi 1015, 106 e 1017) in termini di indicatore annuale dei tempi di pagamento, abbattimento del debito commerciale pregresso e assolvimento ai relativi obblighi di trasparenza.

Con riserva di successiva verifica, si richiama, in particolare, l'Ente, ad ogni effetto di legge, ad adempiere tempestivamente agli obblighi di pubblicazione sul proprio sito

*web* istituzionale (sezione “*Amministrazione Trasparente*”) dell’indicatore sulla tempestività dei pagamenti, effettuando una complessiva rispondenza delle informazioni pubblicate sul proprio sito istituzionale nella sezione in discorso alle prescrizioni normative.

In ragione di quanto previsto dall’art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011, la Sezione rammenta l’obbligo dell’Ente di effettuare la verifica dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati entro la data di approvazione del rendiconto dell’esercizio da parte del Consiglio comunale, provvedendo ad allegare al rendiconto stesso la nota informativa recanti i dati emersi dal raffronto fra le scritture contabili dell’ente e quelle della società, debitamente asseverate dai rispettivi Organi di revisione a garanzia dell’attendibilità delle rilevazioni, secondo quanto chiarito dalla Sezione delle autonomie di questa Corte con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG.

Si chiede, altresì, di provvedere con tempestività all’invio alla Sezione di copia delle deliberazioni (comprehensive dei relativi allegati) di revisione periodica delle partecipazioni *ex art.* 20 del d.lgs. n. 175/2016 s.m.i., da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno e dei prospetti relativi alle spese di rappresentanza di cui all’art. 16, comma 26, del d.l. n. 138/2011 (conv. nella legge n. 148/2011).

Si chiede, infine, all’Ente, entro trenta giorni dall’approvazione del rendiconto 2020, di fornire dati aggiornati al 31/12/2020 sulle altre questioni concernenti la tempestività dei pagamenti, la situazione di cassa e di Tesoreria, e la spesa di personale su cui è stata fatta riserva di apposite delucidazioni nella risposta istruttoria prot. n. 6900 del 30 dicembre 2020.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si ritiene che la situazione finanziaria del Comune di Terelle, quale emersa dalla documentazione esaminata, riveli alcuni profili di criticità che, se non tempestivamente rimossi, potrebbero incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari e che, come tali, meritano di essere segnalati al Consiglio comunale per l’adozione delle necessarie misure correttive.

**P.Q.M.**

**La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per il Lazio**

## ACCERTA

la presenza, nei termini evidenziati in parte motiva, dei sopra menzionati profili di criticità, con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'ente.

## RICHIEDE

- **al Comune** di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate e, in particolare, di provvedere:
  - a verificare la corretta quantificazione, nel bilancio di previsione e nel rendiconto di gestione, del Fondo crediti dubbia esigibilità in conformità ai principi contabili secondo quanto indicato in parte motiva;
  - alla corretta determinazione del Fondo rischi contenzioso e passività potenziali e delle altre quote da accantonare o vincolare nel rendiconto di gestione secondo quanto descritto in parte motiva;
  - alla corretta determinazione e gestione della cassa vincolata in conformità ai principi in tema di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011;
  - al costante monitoraggio della mole di residui attivi e passivi, adottando ogni misura utile a migliorare l'efficienza sia della riscossione delle entrate, sia del pagamento dei residui passivi, assicurando, altresì, il rispetto della normativa in tema di pagamento dei debiti commerciali;
  - a proseguire nelle azioni intraprese e ad adottare ogni ulteriore misura utile ai fini di un tangibile miglioramento dell'efficienza delle attività di contrasto all'evasione tributaria;
  - ad adottare, di seguito alle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, corretta determinazione del FCDE ed evidenziazione delle altre quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, i provvedimenti necessari a ristabilire gli equilibri di bilancio in presenza di un eventuale disavanzo di amministrazione;
  - a trasmettere alla Sezione, entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto 2020, dati aggiornati al 31/12/2020 sulle altre questioni concernenti la tempestività dei pagamenti, la situazione di cassa e di Tesoreria, e la spesa di personale su cui è stata fatta riserva di apposite delucidazioni nella risposta istruttoria prot. n. 6900 del 30 dicembre 2020;

- alla tempestiva adozione delle ulteriori misure correttive segnalate in parte motiva;
- **all'Organo di revisione** dell'Ente di verificare il corretto adempimento delle misure indicate nella presente deliberazione, facendo pervenire alla Sezione, entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto 2020, apposita relazione sugli aspetti richiamati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4 della parte in diritto.

#### DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione dell'Ente;
- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio "da remoto" del 20 gennaio 2021.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

*f.to* dott. Ottavio CALEO

IL PRESIDENTE

*f.to* dott. Roberto BENEDETTI

Depositata in Segreteria il 26 gennaio 2021

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

*f.to* dott. Aurelio Cristallo